



Commissione Permanente Conciliativa seduta del 23 Gennaio 2015

Oggetto:Linee comuni di comportamento da adottare nel corso delle sedute della Commissione Permanente Conciliativa

In riferimento alla Legge 20 maggio 1985 n.63 che all'art.5 stabilisce un termine restrittivo che prevede:"*La Commissione, investita della controversia convoca le parti con lettera raccomandata per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione.*";

per evitare dilazioni di tempo per espletare il tentativo di conciliazione, si dispone che il rinvio di una seduta della Commissione Permanente Conciliativa già convocata, può avvenire solo nei due seguenti casi:

- 1) Istanza congiunta di entrambe le parti che richiedono maggior tempo di confronto per addivenire ad un eventuale accordo transitorio. La richiesta di sospensione verrà presa in considerazione solo se presentata alla segreteria della Commissione Permanente Conciliativa, 3 giorni prima della data di convocazione;
- 2) Istanza di una delle due parti per gravi ed improvvisi impedimenti. Il rinvio dovrà essere adeguatamente motivato evidenziando l'impossibilità a delegare ad altro soggetto la rappresentanza della parte interessata nel tentativo di conciliazione.

La Commissione ritiene esecutiva la delibera appena la stessa sarà stata portata a conoscenza delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e pubblicata sul sito dell'Ufficio del Lavoro e dovrà essere riportato in sintesi sulla lettera di convocazione.



**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PERMANENTE CONCILIATIVA**